



CONFINDUSTRIA TRENTO

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

KM / li
Prot. 520-22-P-E

Trento, 1 Luglio 2022

Aggiornato il Protocollo anti Covid negli ambienti di lavoro

Si informa che, a seguito del confronto tra Ministeri del Lavoro e della Salute con le organizzazioni datoriali e sindacali, è stato condiviso il **Protocollo di contrasto del Covid-19, che aggiorna e sostituisce quello del 6 aprile 2021.**

Il nuovo protocollo - allegato alla presente circolare - è stato significativamente semplificato rispetto al precedente e aggiornato tenendo conto della situazione di contesto e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia. A fronte di una semplificazione generalizzata, sono rimasti correttamente fermi gli aspetti essenziali della tutela - tenuto conto anche della riduzione dell'uso della mascherina - a tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le imprese potranno aggiornare i protocolli aziendali sulla base del nuovo documento oggi condiviso.

Di seguito si riprendono i capitoli del protocollo individuando le novità rispetto alla versione precedente del 2021.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Le mascherine chirurgiche non sono più considerate dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid 19. Solo la **mascherina FFP2** è da ritenersi dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Il suo **utilizzo non è più obbligatorio, sebbene rimanga "un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori" nei seguenti ambienti:**

- chiusi e condivisi da più lavoratori;
- aperti al pubblico;
- sia aperti che chiusi, dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

In sintesi, **il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l'utilizzo delle mascherine, ha soltanto l'obbligo di mettere le mascherine FFP2 a disposizione di tutti i lavoratori, mentre la responsabilità (non l'obbligo) di indossarle è a carico esclusivamente dei lavoratori.**

Pertanto, **in caso di contagio, la responsabilità del datore di lavoro non è più riconducibile all'uso o meno della mascherina.** Questa nuova impostazione si riflette tanto sui profili Inail, connessi con il riconoscimento del Covid quale infortunio sul lavoro in caso di contagio in azienda, quanto sul rispetto degli obblighi di tutela in capo al datore di lavoro sanciti nell'articolo 2087 del Codice Civile.

Viene prevista, inoltre, l'ipotesi che **consente al datore di lavoro** – pure in assenza di un obbligo di legge - **di imporre la mascherina, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del responsabile**

Palazzo Stella
Via A. Dogasperi, 77
38123 Trento

T. +39 0461 380000
F. +39 0461 333551

www.confindustria.tn.it
info@confindustria.tn.it

C.F. 80016390223

del servizio di prevenzione e protezione (ad esempio in caso di lavoratori fragili).

L'uso della mascherina resta oggi obbligatorio per legge solo in due settori: trasporti e sanità.

Informazione

Rimangono invariate le previsioni di informazione circa lo stato di salute del lavoratore che fa ingresso o permane in azienda in caso di sintomi di Covid.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Rimane la possibilità, **non l'obbligo**, di controllo all'ingresso della temperatura, mentre viene regolata la riammissione al lavoro facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680/2022, che prevede:

- l'isolamento per i casi positivi di Covid 19;
- l'autosorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i contatti stretti.

Gestione degli appalti

Viene eliminata la gestione dei fornitori esterni (autisti, visitatori, fornitori), mentre rimane invariato l'obbligo di comunicazione al committente dei casi positivi da parte del datore di lavoro appaltatore.

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell'aria

Rimangono invariate le previsioni sulla pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature ad uso promiscuo, così come rimane la previsione della sanificazione in caso di positività di un lavoratore. Si ribadisce la necessità che negli ambienti di lavoro sia garantito un costante ricambio d'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Precauzioni igieniche personali

Rimane invariata la misura dell'igiene delle mani da garantirsi attraverso la messa a disposizione di idonei detergenti e disinfettanti per le mani.

Gestione degli spazi comuni

Rimane la previsione dell'accesso contingentato agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack), anche se non è più previsto l'obbligo del mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Rimane invariata la previsione degli orari scaglionati e della differenziazione tra porte di entrata e di uscita.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Rimane la previsione di isolamento per la persona che manifesti sintomi di Covid con obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Rimane invariata la previsione della sorveglianza sanitaria, considerata quale mezzo fondamentale anche per informare i lavoratori e per favorire l'opportunità della profilassi vaccinale.

Lavoro agile

Viene ribadita l'**opportunità di utilizzo del lavoro agile** quale strumento di contenimento del Covid-19, motivo per il quale si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere a questo strumento con modalità semplificate.

Lavoratori fragili

Vengono previste misure di prevenzione del contagio specifiche per i lavoratori

fragili: in particolare il medico competente può segnalare specifiche misure, tra cui l'utilizzo della mascherina FFP2.

In ogni caso, si ribadiscono le misure di tutela già in essere e prorogate con il D.L. n. 24/2022.

Aggiornamento del protocollo

Rimane in capo ai comitati Covid l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo.

È stata, inoltre, eliminata la regolamentazione della formazione, degli spostamenti interni all'azienda, delle riunioni e non è più presente il divieto per le trasferte.

Le parti si sono impegnate a rivedersi a ottobre laddove vi siano elementi di novità sul piano epidemiologico, tali da imporre un'ulteriore revisione del Protocollo.

Per ogni domanda o approfondimento è a disposizione l'Area Lavoro e Welfare (lavoro@confindustria.tn.it – 0461/360008).

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Busato

Allegati:

I seguenti allegati sono consultabili sul sito web dell'Associazione:
- PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO ANTICOVID - 30 GIUGNO
2022_220630_205135.pdf